

CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

I convocazione in modalità videoconferenza

Seduta pubblica del 08/11/2023

Presiede il SINDACO METROPOLITANO LEPORE MATTEO

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

Lepore Matteo (Sindaco metropolitano)	Larghetti Simona
Accorsi Sara (*)	Panieri Marco
Baccilieri Diego	Panzacchi Barbara
Bassi Emanuele	Polazzi Mattia
Bittini Loretta	Ruscigno Daniele
Carapia Simone	Santoni Alessandro
Cima Franco	Veronesi Giampiero
Fabbri Maurizio	

Sono assenti giustificati i Consiglieri:

Bertoni Angela
Celli Davide
Crescimbeni Paolo
Mantovani Dario

Presenti n. 15

Scrutatori: Fabbri Maurizio, Polazzi Mattia, Santoni Alessandro.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE RIVA MARIA (*)

(*) presente presso la sede della Città metropolitana - Via Zamboni, 13 - Bologna, collegato in videoconferenza.

**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
U.O SOCIETA'**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMMISSIONE DELLE AZIONE DELLA SOCIETA' BOLOGNA FIERE SPA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILANO, SEGMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A, DELEGA AL C.D.A PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione:

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, il progetto di ammissione delle azioni di BolognaFiere S.p.A. alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), Segmento PRO (Professionale), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., autorizzando il Sindaco Metropolitano o un suo delegato a partecipare all'Assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare in tal senso, e ad esprimere voto favorevole.
2. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, l'attribuzione al C.d.A di una delega per l'aumento di capitale sociale, in una o più tranches, per massimi Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, autorizzando il Sindaco Metropolitano o un suo delegato a partecipare all'Assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare in tal senso, e ad esprimere voto favorevole.
3. Approva, conseguentemente, le modifiche dello Statuto di BolognaFiere S.p.A., così come formulate dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'allegato 1) "Tavola sinottica", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento PRO (Professionale), autorizzando il Sindaco Metropolitano o un suo delegato a partecipare all'Assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare in tal senso in data 13 novembre p.v, e ad esprimere voto favorevole nonché ad apportare tutte le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie o anche solo opportune, fatta salva la sostanza dell'atto.
4. Dà mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, ai punti 1, 2 e 3, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario o anche solo opportuno per ottenere l'iscrizione delle relative deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria o anche solo opportuna in sede di iscrizione, provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime.

5. Autorizza, per le motivazioni indicate in motivazione, il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati, ovvero avvalendosi di un intermediario autorizzato ad acquistare e a disporre di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del c.c., dell'art. 132 del D.lgs 58/1998 (TUF) nonché in conformità ai regolamenti applicabili relativi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento PRO (Professionale), conferendo al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le disposizioni e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e, comunque, per dare attuazione alle deliberazioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicati.
6. Da atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e immediati sulla situazione finanziaria dell'Ente, in quanto, al momento, non si conoscono gli elementi essenziali dell'aumento di capitale per il quale sarà conferita delega al C.d.A (l'ammontare definitivo dell'aumento da effettuare in una o più tranches, per massimi 15 milioni di Euro, il termine per l'esercizio del diritto di opzione e del contestuale diritto di prelazione, il numero delle nuove azioni, il prezzo di emissione delle azioni, il sovrapprezzo definitivo), mentre si conosce solo il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale che è previsto per il 31/12/2024; allo stato, comunque, non è neanche prevista un'apposita quota destinata a tal fine nello stanziamento di bilancio. Il presente provvedimento comporta, invece, riflessi indiretti sul patrimonio dell'Ente, incidenti sulla percentuale di partecipazione dell'Ente medesimo e sul Patrimonio della società e di conseguenza dell'Ente, che saranno quantificabili in relazione al perfezionamento dell'aumento di capitale e a seguito dell'ingresso della società nel mercato EGM, Segmento PRO (Professionale).
7. Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

La Città metropolitana è socio di BolognaFiere S.p.A. in cui detiene una partecipazione pari al 9,10 %, corrispondente a una quota di Euro 14.312.324,00, su un capitale sociale attualmente sottoscritto e versato di Euro 157.200.000,00.

La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate:

- gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e tutti i servizi ad essi connessi;
- progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;
- ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti.

Nell'ultima Revisione Periodica delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvata con delibera del Consiglio metropolitano n. 68 del 21 dicembre 2022, è stato confermato il mantenimento della partecipazione in BolognaFiere S.p.A., in continuità con i precedenti provvedimenti di razionalizzazione, pur essi approvati dal Consiglio metropolitano e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente. La partecipazione nella Fiera è consentita in virtù della deroga concessa

dall'art. 4, comma 7, del citato decreto e rappresenta comunque uno strumento di promozione sociale, economica e turistica fondamentale per l'area metropolitana e per le imprese costituisce volano per i processi di internazionalizzazione. La Città metropolitana di Bologna ha condiviso, con atto sindacale n.76 del 12/04/2022, il Piano industriale 2022-2026 di BolognaFiere S.p.A. con il quale la società, considerato il contesto in cui sta operando, punta al consolidamento della propria leadership con un'offerta sempre più diversificata e una ancora maggiore copertura internazionale.

Si rammenta che l'Assemblea straordinaria di BolognaFiere S.p.A. del 20 maggio 2022, anche in attuazione della delibera di Consiglio metropolitano n. 24 del 18 maggio 2022, tenuto conto del Piano industriale 2022-2026, ha approvato: 1) un aumento del capitale sociale in denaro, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 20.000.000,00 mediante emissione di massime n. 20.000.000 azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, di cui Euro 2.260.393,00 sottoscritti dalla Città metropolitana; 2) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con conferimenti in natura, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 60.000.000,00 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 41.666.666 azioni ordinarie della Società; la Città metropolitana non ha effettuato conferimenti in natura; 3) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, ad emettere, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, un prestito obbligazionario con durata 6 anni (2022-2028) per un importo massimo di Euro 25.000.000,00, con rimborso a scadenza, salvo conversione in caso di IPO o di fusione con società quotata, effettivamente emesso in data 14 dicembre 2022 e sottoscritto dalla società inglese Informa Group Limited, con sede a Londa, uno dei principali gruppi internazionali di eventi fieristici, promozione ed organizzazione nel mondo di eventi live e di una vasta gamma di servizi digitali.

L'aumento di capitale sociale in denaro è avvenuto per un importo pari ad Euro 18.820.000,00, con emissione di n. 18.820.000,00 azioni ordinarie di valore nominale di Euro 1,00 ciascuna mentre si è perfezionato l'aumento di capitale sociale in natura, per un importo pari a Euro 45.518.000,00. Il capitale sociale ha subito, pertanto, una variazione e rileva il perfezionamento dell'aumento in denaro e in natura, passando da Euro 106.780.000,00 a Euro 157.200.000,00. In data 14 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di procedere, ad esaurimento della delega ricevuta, al conferimento del Parco Nord da parte del Comune di Bologna; ad oggi tale operazione deve ancora essere perfezionata mediante atto notarile.

Il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A., a seguito delle richiamate operazioni straordinarie, dopo attenta valutazione, ha inteso sottoporre all'Assemblea dei soci del 13 novembre p.v. un progetto di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento PRO (Professionale), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Si evidenzia che EGM PRO è un mercato rivolto alle società che desiderano procedere alla quotazione e beneficiare dei vantaggi di visibilità e di standing, ma che: 1) non hanno bisogno o non vogliono raccogliere una grande quantità di capitale al momento della quotazione, dotandosi progressivamente delle strutture necessarie adeguate a operare sul mercato aperto agli investitori *retail*; 2) desiderano aumentare la visibilità all'interno della comunità degli investitori prima di procedere con un'offerta; 3) desiderano ottenere i benefici di una quotazione in attesa di un momento di mercato migliore prima di procedere con una raccolta di capitali. Il mercato EGM PRO si rivolge esclusivamente agli operatori professionali e agli investitori istituzionali, escludendo il retail, e permette alle aziende di quotarsi senza dover soddisfare i requisiti di una quotazione richiesti sul mercato EGM. Tale operazione consentirebbe, quindi, alla società di aumentare la visibilità sul mercato con conseguente sviluppo

del business caratteristico e di fornire ai soci un valore oggettivo e trasparente della stessa. Inoltre l'ammissione alle negoziazioni su EGM PRO permetterebbe al Gruppo BolognaFiere di avviare un processo che gli consentirà di familiarizzare gradualmente con la disciplina delle società quotate e di accedere in futuro, ricorrendone i presupposti previsti dalla regolamentazione applicabile, al mercato regolamentato anche tramite un processo semplificato. Si prevede che la domanda di ammissione sarà presentata entro la fine del corrente anno. Il segmento Professionale è dedicato alle PMI che hanno le potenzialità di eccellere. L'approccio del segmento Professionale è altresì caratterizzato da flessibilità regolamentare, minima burocrazia e semplicità di accesso e beneficia, inoltre, di alcune peculiarità relative alla tipologia di investitori e alla modalità di negoziazione.

Il C.d.A sottolinea che tra i presupposti necessari ad acquisire lo *status* di società ammessa alle negoziazioni su EGM particolare importanza riveste la sufficiente diffusione degli strumenti finanziari della Società (sussistenza del c.d. flottante), al fine di consentire un ordinato svolgimento delle negoziazioni e una corretta formazione dei prezzi relativi agli strumenti finanziari della Società medesima. A tal proposito si segnala che su EGM PRO è richiesto che il flottante minimo del 10% del capitale sia ripartito fra almeno 5 investitori, non parti correlate, né dipendenti della Società o del Gruppo, anche non aventi natura istituzionale o professionale e – ai fini della formazione del flottante – non è richiesto che sia effettuato un collocamento. In tale contesto, tenuto conto dell'attuale azionariato della Società, il C.d.A ha deciso di procedere con la quotazione su EGM PRO in considerazione delle più flessibili previsioni in materia di flottante minimo, rispetto al segmento ordinario dell'EGM, sia in virtù della potenziale minore volatilità del titolo, alla luce del fatto che le azioni possono essere acquistate sul mercato esclusivamente da investitori professionali. Con riferimento ai requisiti e agli obblighi sottesi all'ammissione su EGM PRO, nel corso del periodo in cui le azioni della Società saranno negoziate presso tale sistema multilaterale, quest'ultima sarà tenuta ad adempiere alle disposizioni del Regolamento Emittenti EGM adottato da Borsa Italiana S.p.A. Inoltre, si segnala che durante il medesimo periodo, le azioni della Società dovranno essere liberamente negoziabili, trasferibili e immesse in un sistema di gestione accentrata.

Nell'ambito del progetto di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan - segmento Professionale - la Società dovrà adeguare sia la propria organizzazione che lo statuto sociale al regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e alle best practice in tema di governo societario delle PMI quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione su EGM segmento Professionale, e con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni su tale mercato. Inoltre, in tale contesto il C.d.A propone all'Assemblea di essere delegato a deliberare un aumento di capitale sociale in una o più tranches, per massimi Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione nonché di essere autorizzato all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, sempre con efficacia subordinata alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, segmento Professionale. Con riguardo all'aumento di capitale sociale, si precisa che le risorse finanziarie raccolte mediante l'Aumento di Capitale potranno essere utilizzate dalla Società per sostenere il suo processo di crescita e per consentire, tramite il collocamento presso terzi delle eventuali azioni rimaste inoperte, l'ingresso di nuovi investitori qualificati che potranno ampliare il flottante della Società ai fini dell'ammissione su EGM PRO.

Le nuove azioni saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e avranno le stesse caratteristiche e godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società già emesse. Il termine finale di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Opzione è fissato al 31 dicembre 2024. Si

precisa che qualora entro il 31 dicembre 2024 l'Aumento di Capitale Opzione non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data. Con riferimento alla procedura di ammissione su EGM PRO, non si esclude che la società proceda con il collocamento a terzi delle azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale in opzione, limitatamente alle azioni eventualmente rimaste inoptate, al fine di ampliare il flottante. Nel rispetto dell'importo complessivo, si intende proporre all'Assemblea il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per:

- a) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale opzione, nel rispetto dell'importo complessivo massimo
- b) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (a) – il numero delle nuove azioni, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), fermo restando che lo stesso non potrà essere inferiore a Euro 1,25
- c) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti e del contestuale diritto di prelazione sull'inoptato.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e considerata la prassi di mercato per operazioni simili.

L'ammissione delle azioni della Società BolognaFiere S.p.A alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale, come già evidenziato, rende necessario l'adeguamento dello Statuto alla relativa normativa applicabile e il C.d.A propone di approvare il nuovo Statuto di cui all'allegato 1) Tavola sinottica, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Si dà atto che l'operazione prospettata della negoziazione delle azioni presso Euronext Growth Milan dà luogo alla possibilità di conversione del citato prestito obbligazionario convertibile (POC) del valore nominale di Euro 25 milioni, sottoscritto dalla società inglese Informa Group Limited.

In relazione a tale possibilità il testo statutario è proposto dal C.d.A in due versioni, entrambe sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, ed entrambe contenute nell'allegato Tavola sinottica, con esposizione di due distinte colonne, intestate con le diciture “con conversione” e “senza conversione”.

Qualora prima della data di ammissione alle negoziazioni della società su Euronext Growth Milan sia richiesta dall'attuale obbligazionista la conversione delle obbligazioni detenute dalla Società, lo statuto non includerà all'art. 21 le previsioni che disciplinano i diritti dei titolari di tali obbligazioni convertibili, di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 19 dello Statuto sociale vigente; ciò al fine di non estendere automaticamente le particolari prerogative attualmente riconosciute alle obbligazioni detenute da Informa PLC ad eventuali obbligazionisti futuri.

Si rileva che le modifiche sostanziali del testo statutario proposto riguardano gli artt. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27 (numerazione relativa al nuovo testo) e si rende utile in particolare evidenziare, tra l'altro:

- all' art. 7, l'eliminazione del valore nominale delle azioni, prevedendo solamente l'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni emesse. La partecipazione al capitale del singolo azionista sarà, quindi, espressa non in una cifra monetaria, ma in una percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni emesse, fermo restando che si tratterà comunque di azioni il cui valore nominale, pur non più espresso, tuttavia esiste, essendo sempre implicitamente individuabile rapportando l'ammontare complessivo del capitale nominale al numero totale delle partecipazioni

azionarie emesse (c.d. “valore di parità contabile implicito”). L’eliminazione del valore nominale espresso rappresenta uno strumento di flessibilità e di semplificazione amministrativa che può rivelarsi utile, tra l’altro, in caso di operazioni sul capitale. E’, altresì, disciplinata la possibilità di esclusione del diritto di opzione nella misura massima prevista dall’art. 2441, comma 4, c.c. nonché la possibilità di assegnare utili o riserve ai prestatori di lavoro dipendenti della società e del gruppo, mediante emissione di azioni ai sensi dell’art. 2349 c.c quale adeguamento normativo a seguito della quotazione;

- all’art. 8, in ragione dell’obbligatorietà *ex lege* del regime della dematerializzazione per le società con azioni ammesse alle negoziazioni (art. 83-*bis* D.Lgs. 58/1998), le azioni della Società sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari; inserita anche la possibilità per i soci di stipulare accordi aventi natura parasociale;

- all’art. 9, sostituito il titolo “Prelazione” con l’“Identificazione degli azionisti”, non essendo consentito il diritto di prelazione a seguito della quotazione con la possibilità, per la Società o per i soci, che rappresentano una certa percentuale del capitale sociale (1,25%), di avviare un procedimento per l’identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore all’ 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, ai sensi dell’art. 83 duodecies TUF;

- all’art.12, nuovo articolo conseguente all’ammissione su EGM, con l’obbligo degli azionisti, di comunicare il raggiungimento e il superamento (in aumento o in riduzione) di determinate soglie del capitale sociale, con la precisazione che le azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell’assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione;

- all’art.13, nuovo articolo “OPA endosocietaria”, inserito obbligo di OPA (offerta pubblica acquisto), in caso di superamento della soglia del 30% del capitale sociale in applicazione delle norme del Testo Unico della Finanza; non si applica sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan;

- con riguardo all’Organo Assembleare, nuove modalità di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria previste dall’art. 14, comma 5, mediante avviso pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, la Repubblica, il Corriere della Sera, Milano Finanza o Italia Oggi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della Società, con esclusione dell’Assemblea totalitaria per adeguamento alla normativa sulle società quotate; l’intervento in Assemblea può avvenire, ai sensi dell’ art. 16, anche mediante mezzi di telecomunicazione - audio conferenze e videoconferenze - a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; ampliamento, all’art. 18, delle ipotesi di autorizzazione dell’Assemblea con quorum qualificato, al compimento da parte del C.d.A, di alcuni atti (oltre alle operazioni già elencate nello Statuto vigente), quali la cessione (anche tramite conferimento) o l’affitto di rami d’azienda inerenti le attività fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi; il trasferimento a qualunque titolo, in tutto o in parte, della proprietà del complesso immobiliare avente destinazione fieristica costituente il quartiere fieristico

di Bologna; in connessione alla quotazione e fino ad eventuale revoca si rendono necessarie ulteriori autorizzazioni alla cessione e/o acquisizione di partecipazioni, tra cui la richiesta di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni, precisando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze del 90% dei partecipanti all'Assemblea;

- con riguardo all'Organo Amministrativo, in tema elezione di cui all'art. 21, si prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 11 componenti, che devono possedere i requisiti di onorabilità, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* TUF, di cui almeno 1 (uno) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base degli eventuali criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan PRO. Precisazioni in tema di formazione delle liste, evidenziando che nella composizione del C.d.A deve essere rispettata la parità di genere almeno nella misura di un terzo di componenti con arrotondamento all'unità più prossima. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione di un consigliere, alla sua sostituzione si provvederà mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà senza indugio essere convocata l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti; qualora prima della data di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan sia richiesta dai titolari delle obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario la conversione delle stesse in azioni della Società, non includerà all'art. 21 le previsioni che disciplinano i diritti dei titolari di tali obbligazioni convertibili e in particolare la figura dell'Osservatore; in tema di deliberazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 24, il Consiglio di Amministrazione delibera, con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti, le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci concernenti la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) e che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi; si aggiungono poteri al C.d.A all'art. 25 con la previsione di assumere deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c. e adeguare lo statuto a disposizioni normative;

- con riguardo al Collegio Sindacale, l'art 27 prevede che i sindaci debbano essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF in relazione alla quotazione; inserita modalità di svolgimento delle riunioni anche per audio conferenza o videoconferenza; previste precisazioni in tema di formazione di liste, evidenziando che anche nella composizione del Collegio Sindacale deve essere rispettata la parità di genere almeno nella misura di un terzo di componenti con arrotondamento all'unità più prossima. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In vista del processo di ammissione delle azioni della Società su EGM PRO si prevede:

- di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 10, con la nomina di un Amministratore delegato al fine di allineare la *governance* della Società a quella delle società con azioni negoziate su EGM PRO, con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni su EGM medesima. L'incarico del nuovo consigliere scadrà con il resto del Consiglio di amministrazione all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;

- di integrare l'incarico attuale di revisione legale dei conti al fine di includere l'attività di revisione legale limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, nonché

determinare il relativo compenso, con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su EGM PRO, nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

Con riguardo all'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, si evidenzia che la richiesta intende consentire alla Società, e per essa al suo organo amministrativo, di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del c.c. e nel puntuale rispetto della dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e in conformità alle altre previsioni regolamentari vigenti applicabili, per le seguenti finalità: conservazione delle azioni per successivi utilizzi; intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti; impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti. L'autorizzazione verrà richiesta per il periodo di 18 mesi previsto dal Codice Civile a far data dell'eventuale delibera da parte dell'Assemblea, per l'acquisto in qualsiasi momento all'interno del periodo *infra* menzionato, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie, secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente, fino ad un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione), fermo restando che il numero di azioni in possesso della Società non dovrà essere complessivamente superiore allo 0,5% del capitale sociale; gli acquisti inoltre saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore al minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalla prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e condizioni stabilite dal Regolamento n. 596/2014 (MAR) e dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016.

In conformità dell'art. 2357, comma 1, c.c., gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione, nell'effettuare i singoli acquisti, dovrà assicurarsi che gli utili distribuibili e le riserve disponibili sussistano al momento in cui gli acquisti saranno effettuati.

Si ricorda che:

- 1) il capitale sociale sottoscritto e versato di BolognaFiere S.p.A. ammonta ad Euro 157.200.000,00 ed è suddiviso in n. 157.200.000 azioni ordinarie;
- 2) la Società attualmente dispone di n. 144.288 azioni proprie;
- 3) alla data odierna, le società controllate non posseggono azioni della Società.

Quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, si propone che gli stessi possano essere effettuati, dal C.d.A, nell'interesse della Società, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter, c. c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento applicabili. Possono essere previste operazioni successive di acquisto e di alienazione.

Delle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie verrà fornita dalla Società adeguata comunicazione in ottemperanza agli eventuali obblighi di informazione applicabili.

In ogni caso, si precisa che l'efficacia dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie dalla Società è subordinata all'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni su EGM PRO.

La Città metropolitana di Bologna, per tutto quanto sopra esposto, condivide le prospettive e le strategie espresse dal C.d.A di BolognaFiere S.p.A. nella proposta pervenuta per l'esame e la votazione da parte dell'Assemblea dei Soci in data 13 novembre p.v.; in particolare, condivide l'operazione prospettata relativa al progetto di ammissione delle azioni della Società BolognaFiere S.p.A alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che rappresenta una grande opportunità per BolognaFiere in qualità di PMI e potrebbe, pertanto, costituire, da una parte, un importante contributo per il consolidamento dell'immagine della Società, la sua visibilità, il suo riconoscimento sul mercato, il suo miglioramento del posizionamento competitivo, tenuto conto che la fiera opera in un settore liberalizzato e aperto alla concorrenza in rapida e vorticosa trasformazione; dall'altro, l'apertura al mercato regolamentato comporta una maggiore attendibilità, trasparenza e conoscenza del valore dell'impresa, consentendo di "misurare" l'economicità, l'efficienza e la solidità aziendale, ed agevolerebbe l'ingresso di nuovi Soci per garantire e favorire un più efficace sostegno alle iniziative di crescita e sviluppo della Capogruppo e del Gruppo, con conseguente vantaggio del bacino territoriale e dell'indotto economico sull'area metropolitana. La Città metropolitana approva pertanto, conseguentemente, la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla delega per l'aumento di capitale sociale e quella relativa alle modifiche statutarie, nonché l'autorizzazione da parte dell'Assemblea all'acquisto e alle disposizioni di azioni per le ragioni già esposte, essendo decisioni tutte strettamente connesse e funzionali all'obiettivo della quotazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana¹ prevede all'articolo 27², comma 2, lettera a) le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva, altresì, la necessità di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile per consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto del Sindaco Metropolitano o suo delegato nell'Assemblea dei soci convocata per il 13 Novembre p.v e permettere, così, il tempestivo

¹ approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, s.m.i.

² L'articolo 27 dello Statuto prevede che:

1. *Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.*
2. *Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:*
 - a) *deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;*
 - b) *proporre alla Conferenza metropolitana lo Statuto e le sue modifiche;*
 - c) *approvare gli atti di organizzazione dei servizi pubblici di ambito metropolitano;*
 - d) *adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana e approvare le variazioni agli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi;*
 - e) *approvare l'adesione e la partecipazione a istituti, associazioni e altre organizzazioni pubbliche e private, nonché il relativo recesso;*
 - f) *deliberare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
 - g) *definire le delimitazioni territoriali e le perimetrazioni di competenza della Città metropolitana;*
 - h) *adottare ogni atto che sia sottoposto dal Sindaco metropolitano;*
 - i) *esercitare le altre funzioni a esso attribuite dallo statuto.*
3. *Il Consiglio si esprime, con proprio parere motivato, sulle dichiarazioni e sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi.*

espletamento di tutte le attività necessarie a garantire il completamento dell'operazione sopra descritta.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e immediati sulla situazione finanziaria dell'Ente in quanto al momento non si conoscono gli elementi essenziali dell'aumento di capitale per il quale sarà conferita delega al C.d. A (l' ammontare definitivo dell'aumento da effettuare in una o più tranche, per massimi 15 milioni di Euro, il termine per l'esercizio del diritto di opzione e del contestuale diritto di prelazione, il numero delle nuove azioni, il prezzo di emissione delle azioni, il sovrapprezzo definitivo), mentre si conosce solo il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale che è previsto per il 31/12/2024; allo stato comunque non è neanche prevista un'apposita quota destinata a tal fine nello stanziamento di bilancio. Il presente provvedimento comporta, invece, riflessi indiretti sul patrimonio dell'Ente, incidenti sulla percentuale di partecipazione dell'Ente medesimo e sul Patrimonio della società e di conseguenza dell'Ente, che saranno quantificabili in relazione al perfezionamento dell'aumento di capitale e a seguito dell'ingresso della società nel mercato EGM, segmento Professionale.

Si dà atto che la proposta di delibera non prevede il parere del Collegio dei Revisori, in quanto non rientra nelle ipotesi indicate all' art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, precisando che comunque la delibera sarà inviata al Collegio dei Revisori medesimo per opportuna informazione.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, AGRIESTI CARMELINA, Responsabile del Servizio U.O SOCIETA' in relazione alla regolarità tecnica e la Dirigente dell' Area Risorse programmazione e organizzazione, BARBIERI ANNA, in relazione alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato Marco Panieri per materia. Sentite le competenti Commissioni consiliari I e II nella seduta congiunta dell' 8 Novembre 2023.

Allegato:

1) Tavola sinottica

Per quanto concerne i contenuti della discussione svoltasi in ordine alla proposta di deliberazione in esame, si fa rinvio al resoconto integrale della seduta trascritto nel processo verbale conservato agli atti d'ufficio.

Messa ai voti dal Sindaco metropolitano LEPORE MATTEO, la presente deliberazione è approvata con voti favorevoli n.11 (Veronesi Giampiero, Lepore Matteo, Ruscigno Daniele, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Fabbri Maurizio, Larghetti Simona, Panieri Marco, Panzacchi Barbara), contrari n. 2 (Carapia Simone, Polazzi Mattia), astenuti n. 0, non partecipanti al voto n. 2 (Baccilieri Diego, Santoni Alessandro), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico.

Il Consiglio metropolitano, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n. 11, (Veronesi Giampiero, Lepore Matteo, Ruscigno Daniele, Accorsi Sara, Bassi Emanuele, Bittini Loretta, Cima Franco, Fabbri Maurizio, Larghetti Simona, Panieri Marco, Panzacchi Barbara), contrari n. 2 (Carapia Simone, Polazzi Mattia), astenuti n. 0, non partecipanti al voto n. 2 (Baccilieri Diego, Santoni Alessandro), resi mediante utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del T.U. n. 267 del 18/08/2000.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Bologna, 08/11/2023

LA SEGRETARIA GENERALE ³

Maria Riva

IL SINDACO METROPOLITANO ³

Matteo Lepore

³ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

<u>STATUTO DEPOSITATO 27 dicembre 2022</u>	<u>STATUTO MODIFICHE 2023 con conversione</u>	<u>STATUTO MODIFICHE 2023 senza conversione</u>
CAPO I COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA	CAPO I COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA	CAPO I COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE 1.1. E' costituita la Società per Azioni denominata «Fiere Internazionali di Bologna S.p.a.–BolognaFiere» o, alternativamente ed in forma abbreviata, «BolognaFiere S.p.a.».	ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE 1.1. È costituita la Società per Azioni denominata «Fiere Internazionali di Bologna S.p.a.–BolognaFiere» o, alternativamente ed in forma abbreviata, «BolognaFiere S.p.a.».	ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE 1.1. È costituita la Società per Azioni denominata «Fiere Internazionali di Bologna S.p.a.–BolognaFiere» o, alternativamente ed in forma abbreviata, «BolognaFiere S.p.a.».
ARTICOLO 2 - SEDE 2.1. La Società ha sede legale in Bologna 2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti di legge, istituire altrove e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, magazzini ed uffici.	ARTICOLO 2 - SEDE 2.1. La Società ha sede legale in Bologna 2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti di legge, istituire altrove e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, magazzini ed uffici.	ARTICOLO 2 - SEDE 2.1. La Società ha sede legale in Bologna 2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti di legge, istituire altrove e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, magazzini ed uffici.

ARTICOLO 3 - OGGETTO 3.1. La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate: (i) gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi, con relative concessioni e subconcessioni, anche parziali, correlate a tutti i servizi ad essi connessi: in particolare la gestione del centro fieristico e del quartiere fieristico di Bologna e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali e strumentali ad esso relativi; (ii) progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale; (iii) organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria; (iv) promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica; (v) ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, quali: - attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l'accoglimento e il ristoro di convegnisti,	ARTICOLO 3 - OGGETTO 3.1. La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate: (i) gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi, con relative concessioni e subconcessioni, anche parziali, correlate a tutti i servizi ad essi connessi: in particolare la gestione del centro fieristico e del quartiere fieristico di Bologna e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali e strumentali ad esso relativi; (ii) progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale; (iii) organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria; (iv) promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica; (v) ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, quali: - attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l'accoglimento e il ristoro di convegnisti,	ARTICOLO 3 - OGGETTO 3.1. La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate: (i) gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi, con relative concessioni e subconcessioni, anche parziali, correlate a tutti i servizi ad essi connessi: in particolare la gestione del centro fieristico e del quartiere fieristico di Bologna e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali e strumentali ad esso relativi; (ii) progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale; (iii) organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria; (iv) promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica; (v) ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, quali: - attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l'accoglimento e il ristoro di convegnisti,
--	--	--

visitatori ed espositori; - attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori; - operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e materiali per il funzionamento e l'allestimento di fiere; - attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand; - attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta; - attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni; - attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico. 3.2. La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate e collegate delle quali la Società potrà promuovere la costituzione o nelle quali potrà assumere partecipazioni. 3.3. La Società potrà costituire, con altre società	visitatori ed espositori; - attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori; - operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e materiali per il funzionamento e l'allestimento di fiere; - attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand; - attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta; - attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni; - attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico. 3.2. La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate e collegate delle quali la Società potrà promuovere la costituzione o nelle quali potrà assumere partecipazioni. 3.3. La Società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e	visitatori ed espositori; - attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori; - operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e materiali per il funzionamento e l'allestimento di fiere; - attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand; - attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta; - attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni; - attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico. 3.2. La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate e collegate delle quali la Società potrà promuovere la costituzione o nelle quali potrà assumere partecipazioni. 3.3. La Società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e
--	--	--

ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa alla fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività. 3.4. Qualora la Società intendesse richiedere finanziamenti ai soci con modalità tali da configurare un'ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 3.5. La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi; - rilasciare garanzie fideiussorie anche a favore di terzi. 3.6 Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi, a mero titolo esemplificativo: - la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato; - lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in albi professionali tutelati dalla legge, - lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare contemplate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; - lo svolgimento di attività che la legge	licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività. 3.4. Qualora la Società intendesse richiedere finanziamenti ai soci con modalità tali da configurare un'ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 3.5. La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi; - rilasciare garanzie fideiussorie anche a favore di terzi. 3.6 Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi, a mero titolo esemplificativo: - la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato; - lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in albi professionali tutelati dalla legge, - lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare contemplate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; - lo svolgimento di attività che la legge inderogabilmente sottopone a particolari autorizzazioni od abilitazioni relative all'attività	licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività. 3.4. Qualora la Società intendesse richiedere finanziamenti ai soci con modalità tali da configurare un'ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 3.5. La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi; - rilasciare garanzie fideiussorie anche a favore di terzi. 3.6 Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi, a mero titolo esemplificativo: - la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato; - lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in albi professionali tutelati dalla legge, - lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare contemplate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; - lo svolgimento di attività che la legge inderogabilmente sottopone a particolari autorizzazioni od abilitazioni relative all'attività
--	--	--

inderogabilmente sottopone a particolari autorizzazioni od abilitazioni relative all'attività bancaria, di credito al consumo e finanziarie riservate ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197 e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3.7 Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società agisce come operatore di mercato, con metodo industriale e commerciale e con rischio di impresa a proprio carico. Non è ammessa la copertura di perdite con risorse pubbliche.	bancaria, di credito al consumo e finanziarie riservate ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197 e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3.7 Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società agisce come operatore di mercato, con metodo industriale e commerciale e con rischio di impresa a proprio carico. Non è ammessa la copertura di perdite con risorse pubbliche.	bancaria, di credito al consumo e finanziarie riservate ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197 e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3.7 Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società agisce come operatore di mercato, con metodo industriale e commerciale e con rischio di impresa a proprio carico. Non è ammessa la copertura di perdite con risorse pubbliche.
ARTICOLO 4 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AVENTI AD OGGETTO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FIERISTICHE 4.1. La Società potrà esercitare le altre attività di cui all'articolo precedente anche costituendo o partecipando ad altre società di capitali aventi ad oggetto la gestione di altri centri fieristici e di altri quartieri fieristici, l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o altre attività ad esse connesse o complementari. 4.2. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge.	ARTICOLO 4 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AVENTI AD OGGETTO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FIERISTICHE 4.1. La Società potrà esercitare le altre attività di cui all'articolo precedente anche costituendo o partecipando ad altre società di capitali aventi ad oggetto la gestione di altri centri fieristici e di altri quartieri fieristici, l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o altre attività ad esse connesse o complementari. 4.2. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge.	ARTICOLO 4 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AVENTI AD OGGETTO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FIERISTICHE 4.1. La Società potrà esercitare le altre attività di cui all'articolo precedente anche costituendo o partecipando ad altre società di capitali aventi ad oggetto la gestione di altri centri fieristici e di altri quartieri fieristici, l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche o altre attività ad esse connesse o complementari. 4.2. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO SOCI 5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci. 5.2. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di sede o residenza, con lettera raccomandata	ARTICOLO 5 - DOMICILIO SOCI 5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci. 5.2. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di sede o residenza, con lettera raccomandata	ARTICOLO 5 - DOMICILIO SOCI 5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci. 5.2. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di sede o residenza, con lettera raccomandata
ARTICOLO - 6 DURATA 6.1. La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.	ARTICOLO - 6 DURATA 6.1. La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.	ARTICOLO - 6 DURATA 6.1. La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
CAPO II PATRIMONIO	CAPO II PATRIMONIO	CAPO II PATRIMONIO
ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE 7.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 182.200.000,00 (centoottantaduemilioniduecentomila/00) deliberato, di cui Euro 157.200.000,00 (centocinquantasettemilioniduecentomila/00) versato, rappresentato da numero 157.200.000 (centocinquantasettemilioniduecentomila) azioni, prive di valore nominale, e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche, ai sensi dell'art. 2342 c.c.	ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE 7.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 157.200.000,00 (centocinquantasettemilioniduecentomila/00) versato, rappresentato da numero 157.200.000 (centocinquantasettemilioniduecentomila) azioni, prive di valore nominale, e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche, ai sensi dell'art. 2342 c.c.	ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE 7.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 157.200.000,00 (centocinquantasettemilioniduecentomila/00) versato, rappresentato da numero 157.200.000 (centocinquantasettemilioniduecentomila) azioni, prive di valore nominale, e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche, ai sensi dell'art. 2342 c.c.

ciascuna ad oggi emesse e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche, ai sensi dell'art. 2342 c.c. 7.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, comma 3, c.c. 7.3. Ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della Società. 7.4. E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempre che ciò non	7.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può tuttavia essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, comma 3, c.c. 7.3. Ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della Società. 7.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349, c.c. 7.5. È consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempre che ciò non	7.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può tuttavia essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, comma 3, c.c. 7.3. Ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della Società. 7.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349, c.c. 7.5. È consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela
--	---	--

costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per la quale valgono le limitazioni indicate all'art. 3 che precede nonché, in generale, nel rispetto delle applicabili norme di legge in materia di finanziamenti dei soci. 7.5. I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso. 7.6. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. 7.7. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c. 7.8. La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità alla legge ed allo Statuto. 7.9. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 7.10. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorreranno, sulle somme dovute, gli interessi in misura del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c. 7.11. L'Assemblea dei Soci ha deliberato di attribuire delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, mediante conferimento in natura, ai sensi dell'art. 2443 c.c., in correlazione all'art. 2441 - commi 4 et 6 - c.c., sulla base della relazione preliminare del	costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per la quale valgono le limitazioni indicate all'art. 3 che precede nonché, in generale, nel rispetto delle applicabili norme di legge in materia di finanziamenti dei soci. 7.6. I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso. 7.7. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 7.8. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorreranno, sulle somme dovute, gli interessi in misura del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c. 7.9. L'Assemblea dei Soci ha deliberato di attribuire delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, mediante conferimento in natura, ai sensi dell'art. 2443 c.c., in correlazione all'art. 2441 - commi 4 et 6 - c.c., sulla base della relazione preliminare del	di raccolta di risparmio, sempre che ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per la quale valgono le limitazioni indicate all'art. 3 che precede nonché, in generale, nel rispetto delle applicabili norme di legge in materia di finanziamenti dei soci. 7.6. I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso. 7.7. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 7.8. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorreranno, sulle somme dovute, gli interessi in misura del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c. 7.9. L'Assemblea dei Soci ha deliberato di attribuire delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, mediante conferimento in natura, ai sensi dell'art. 2443 c.c., in correlazione all'art. 2441 - commi 4 et 6 - c.c.,
---	---	---

Consiglio di Amministrazione, dalla quale risultano le ragioni del proposto aumento ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni emittende, stabilendo un ammontare minimo di sovrapprezzo pari a Euro 0,44 (zero virgola quarantaquattro) per ogni euro di capitale nominale sottoscritto; il Consiglio di Amministrazione delibererà il delegato aumento in una o più tranches, sulla base del parere di congruità rilasciato dal Collegio Sindacale di concerto con la Società di Revisione, conseguito nei termini di legge e della, o delle, Relazioni di Stima redatte ai sensi dell'art. 2343 c.c.. Le delibere del Consiglio di Amministrazione saranno assunte sulla base della Relazione definitiva degli Amministratori ex art. 2441 c.c., contenente i razionali alla base della esclusione del diritto di opzione, della utilità e dei vantaggi recati dai beni immobili selezionati, nonché la quantificazione del rapporto da applicare al sovrapprezzo col quale saranno assegnate le nuove azioni, per la determinazione del quale l'assemblea ritiene opportuno che il Consiglio di Amministrazione si avvalga dello studio di un Consulente Tecnico. La presente delega è conferita per il tempo massimo di mesi 36 (trentasei) dal termine finale di esecuzione dell'aumento di capitale in denaro, di cui alla precedente delibera. Il Consiglio assumerà – tramite propria deliberazione – la decisione se esercitare (in tutto o in parte) la delega o – di converso – non darvi esecuzione e abbandonare l'operazione prima di dar corso alla quotazione delle azioni della	Consiglio di Amministrazione, dalla quale risultano le ragioni del proposto aumento ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni emittende, stabilendo un ammontare minimo di sovrapprezzo pari a Euro 0,44 per ogni euro di capitale nominale sottoscritto; il Consiglio di Amministrazione delibererà il delegato aumento in una o più tranches, sulla base del parere di congruità rilasciato dal Collegio Sindacale di concerto con la Società di Revisione, conseguito nei termini di legge e della, o delle, Relazioni di Stima redatte ai sensi dell'art. 2343 c.c.. Le delibere del Consiglio di Amministrazione saranno assunte sulla base della Relazione definitiva degli Amministratori ex art. 2441 c.c., contenente i razionali alla base della esclusione del diritto di opzione, della utilità e dei vantaggi recati dai beni immobili selezionati, nonché la quantificazione del rapporto da applicare al sovrapprezzo col quale saranno assegnate le nuove azioni, per la determinazione del quale l'assemblea ritiene opportuno che il Consiglio di Amministrazione si avvalga dello studio di un Consulente Tecnico. La presente delega è conferita per il tempo massimo di mesi 36 (trentasei) dal termine finale di esecuzione dell'aumento di capi-tale in denaro, di cui alla precedente delibera. Il Consiglio assumerà – tramite propria deliberazione – la decisione se esercitare (in tutto o in parte) la delega o – di converso – non darvi esecuzione e abbandonare l'operazione prima di dar corso alla quotazione delle azioni della	sulla base della relazione preliminare del Consiglio di Amministrazione, dalla quale risultano le ragioni del proposto aumento ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni emittende, stabilendo un ammontare minimo di sovrapprezzo pari a Euro 0,44 per ogni euro di capitale nominale sottoscritto; il Consiglio di Amministrazione delibererà il delegato aumento in una o più tranches, sulla base del parere di congruità rilasciato dal Collegio Sindacale di concerto con la Società di Revisione, conseguito nei termini di legge e della, o delle, Relazioni di Stima redatte ai sensi dell'art. 2343 c.c.. Le delibere del Consiglio di Amministrazione saranno assunte sulla base della Relazione definitiva degli Amministratori ex art. 2441 c.c., contenente i razionali alla base della esclusione del diritto di opzione, della utilità e dei vantaggi recati dai beni immobili selezionati, nonché la quantificazione del rapporto da applicare al sovrapprezzo col quale saranno assegnate le nuove azioni, per la determinazione del quale l'assemblea ritiene opportuno che il Consiglio di Amministrazione si avvalga dello studio di un Consulente Tecnico. La presente delega è conferita per il tempo massimo di mesi 36 (trentasei) dal termine finale di esecuzione dell'aumento di capi-tale in denaro, di cui alla precedente delibera. Il Consiglio assumerà – tramite propria deliberazione – la decisione se esercitare (in tutto o in parte) la delega o – di converso – non darvi esecuzione e abbandonare l'operazione prima di
---	---	---

Società, anche per il tramite di un'operazione straordinaria di aggregazione con un soggetto già quotato. Il valore complessivo dell'aumento di capitale in natura delegato non sarà superiore a nominali Euro 60.000.000,00 (sessantamiliardi virgola zero zero), in ragione delle risultanze delle Relazioni di Stima ex art. 2343 c.c.; il Consiglio di Amministrazione delibererà in modo che l'ammontare del sovrapprezzo, che sarà stato determinato dal Consiglio con l'ausilio del Consulente Tecnico, non sia inferiore a Euro 0,44 (zero virgola quarantaquattro) per ogni euro di capitale nominale sottoscritto. I beni immobili oggetto del delegato conferimento in natura, selezionati secondo i criteri determinati dalla Relazione preliminare del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti: 1) Beni di proprietà del Comune di Bologna: a) aree di terreno e relativi fabbricati limitrofi o collocati all'interno del quartiere fieristico in Area Nord: Terreni Cotabo, ex Piazza Grande, Ferriani, Via Nuvolari e Padiglione Polivalente; b) "Palazzo dei Congressi", struttura già oggi utilizzata per le attività congressuali e per il calendario teatrale a fronte di un accordo di locazione; c) "Ristorante Europa" ed uffici di Piazza Costituzione, strutture già utilizzate da BolognaFiere per la propria attività a fronte di un accordo di locazione; d) "Parco Nord". In merito a tale ultimo bene, in attesa di formalizzare i necessari adempimenti	Società, anche per il tramite di un'operazione straordinaria di aggregazione con un soggetto già quotato. Il valore complessivo dell'aumento di capitale in natura delegato non sarà superiore a nominali Euro 60.000.000,00 (sessantamiliardi virgola zero zero), in ragione delle risultanze delle Relazioni di Stima ex art. 2343 c.c.; il Consiglio di Amministrazione delibererà in modo che l'ammontare del sovrapprezzo, che sarà stato determinato dal Consiglio con l'ausilio del Consulente Tecnico, non sia inferiore a Euro 0,44 per ogni euro di capitale nominale sottoscritto. I beni immobili oggetto del delegato conferimento in natura, selezionati secondo i criteri determinati dalla Relazione preliminare del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti: 1) Beni di proprietà del Comune di Bologna: a) aree di terreno e relativi fabbricati limitrofi o collocati all'interno del quartiere fieristico in Area Nord: Terreni Cotabo, ex Piazza Grande, Ferriani, Via Nuvolari e Padiglione Polivalente; b) "Palazzo dei Congressi", struttura già oggi utilizzata per le attività congressuali e per il calendario teatrale a fronte di un accordo di locazione; c) "Ristorante Europa" ed uffici di Piazza Costituzione, strutture già utilizzate da BolognaFiere per la propria attività a fronte di un accordo di locazione; d) "Parco Nord". In merito a tale ultimo bene, in	dar corso alla quotazione delle azioni della Società, anche per il tramite di un'operazione straordinaria di aggregazione con un soggetto già quotato. Il valore complessivo dell'aumento di capitale in natura delegato non sarà superiore a nominali Euro 60.000.000,00 (sessantamiliardi virgola zero zero), in ragione delle risultanze delle Relazioni di Stima ex art. 2343 c.c.; il Consiglio di Amministrazione delibererà in modo che l'ammontare del sovrapprezzo, che sarà stato determinato dal Consiglio con l'ausilio del Consulente Tecnico, non sia inferiore a Euro 0,44 per ogni euro di capitale nominale sottoscritto. I beni immobili oggetto del delegato conferimento in natura, selezionati secondo i criteri determinati dalla Relazione preliminare del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti: 1) Beni di proprietà del Comune di Bologna: a) aree di terreno e relativi fabbricati limitrofi o collocati all'interno del quartiere fieristico in Area Nord: Terreni Cotabo, ex Piazza Grande, Ferriani, Via Nuvolari e Padiglione Polivalente; b) "Palazzo dei Congressi", struttura già oggi utilizzata per le attività congressuali e per il calendario teatrale a fronte di un accordo di locazione; c) "Ristorante Europa" ed uffici di Piazza Costituzione, strutture già utilizzate da BolognaFiere per la propria attività a fronte di un accordo di locazione; d) "Parco Nord". In merito a tale ultimo bene, in
---	---	--

urbanistici, si procederà ad una concessione temporanea del bene per consentire l'anticipo della gestione dell'area; e) eventuali aree accessorie e pertinenze dei beni sopra elencati. 2) Beni di proprietà della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna "Palazzo degli Affari e Sala Borsa e Contrattazioni". Il Consiglio di Amministrazione, per la concretizzazione dei proposti conferimenti in natura, conseguirà gli elementi necessari per consentire il trasferimento dei diritti reali immobiliari, quali la Relazione Tecnica Integrata di conformità catastale ed urbanistica dei manufatti in oggetto, previe le eventuali sanatorie che si rivelassero necessarie, gli Attestati di Prestazione Energetica, i Certificati di Destinazione Urbanistica dei terreni, accurata verifica delle servitù attive e passive, nonché dei diritti demaniali e dei diritti edificatori, eventualmente esistenti, ed ogni altro elemento correlativo ai conferimenti immobiliari. 7.12. Con delibera assunta in data 10 novembre 2022, in esecuzione della delega ricevuta con assemblea dei soci del 19 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha emesso il «Prestito Obbligazionario Convertibile BolognaFiere 2022-2028», che sarà costituito da massime n. 250 (duecentocinquanta) obbligazioni (le «Obbligazioni») del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), deliberando altresì l'aumento del capitale sociale scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai	urbanistici, si procederà ad una concessione temporanea del bene per consentire l'anticipo della gestione dell'area; e) eventuali aree accessorie e pertinenze dei beni sopra elencati. 2) Beni di proprietà della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna "Palazzo degli Affari e Sala Borsa e Contrattazioni". Il Consiglio di Amministrazione, per la concretizzazione dei proposti conferimenti in natura, conseguirà gli elementi necessari per consentire il trasferimento dei diritti reali immobiliari, quali la Relazione Tecnica Integrata di conformità catastale ed urbanistica dei manufatti in oggetto, previe le eventuali sanatorie che si rivelassero necessarie, gli Attestati di Prestazione Energetica, i Certificati di Destinazione Urbanistica dei terreni, accurata verifica delle servitù e dei diritti demaniali, eventualmente esistenti, ed ogni altro elemento correlativo ai conferimenti immobiliari. 7.10. Con delibera assunta in data 10 novembre 2022, in esecuzione della delega ricevuta con assemblea dei soci del 19 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha emesso il «Prestito Obbligazionario Convertibile BolognaFiere 2022-2028», che sarà costituito da massime n. 250 (duecentocinquanta) obbligazioni (le «Obbligazioni») del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), deliberando altresì l'aumento del capitale sociale scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codc. civc. per	attesa di formalizzare i necessari adempimenti urbanistici, si procederà ad una concessione temporanea del bene per consentire l'anticipo della gestione dell'area; e) eventuali aree accessorie e pertinenze dei beni sopra elencati. 2) Beni di proprietà della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna "Palazzo degli Affari e Sala Borsa e Contrattazioni". Il Consiglio di Amministrazione, per la concretizzazione dei proposti conferimenti in natura, conseguirà gli elementi necessari per consentire il trasferimento dei diritti reali immobiliari, quali la Relazione Tecnica Integrata di conformità catastale ed urbanistica dei manufatti in oggetto, previe le eventuali sanatorie che si rivelassero necessarie, gli Attestati di Prestazione Energetica, i Certificati di Destinazione Urbanistica dei terreni, accurata verifica delle servitù e dei diritti demaniali, eventualmente esistenti, ed ogni altro elemento correlativo ai conferimenti immobiliari. 7.10. Con delibera assunta in data 10 novembre 2022, in esecuzione della delega ricevuta con assemblea dei soci del 19 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha emesso il «Prestito Obbligazionario Convertibile BolognaFiere 2022-2028», che sarà costituito da massime n. 250 (duecentocinquanta) obbligazioni (le «Obbligazioni») del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), deliberando altresì l'aumento del capitale sociale scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai
--	--	--

sensi dell'art. 2441, comma 5, codc. civc. per complessivi massimi nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), con emissione di massime n. 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie della Società (le "Azioni di Compendio") da assegnarsi all'Obbligazionista Convertibile a seguito della con-versione delle Obbligazioni (l'"Aumento di Capitale POC"). Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione, in adempimento alla delega ricevuta, ha deliberato di aumentare, a servizio della conversione, l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codc. civc. per complessivi massimi nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), con emissione di massime n. 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie della Società (le "Azioni di Compendio") da assegnarsi all'Obbligazionista Convertibile a seguito della conversione delle Obbligazioni (l'"Aumento di Capitale POC"). L'Aumento di Capitale POC dovrà essere sottoscritto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028, salvo chiusura anticipata qualora la conversione e/o il rimborso delle Obbligazioni intervengano prima di tale data ultima. L'Aumento di Capitale POC sarà scindibile e pertanto il suo ammontare definitivo sarà quello effettivamente sottoscritto e integralmente versato alla data di chiusura o alla data eventualmente anticipata in cui la sottoscrizione e il versamento siano stati effettuati. Le Azioni di Compendio avranno	complessivi massimi nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), con emissione di massime n. 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie della Società (le "Azioni di Compendio") da assegnarsi all'Obbligazionista Convertibile a seguito della con-versione delle Obbligazioni (l'"Aumento di Capitale POC"). Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione, in adempimento alla delega ricevuta, ha deliberato di aumentare, a servizio della conversione, l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codc. civc. per complessivi massimi nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), con emissione di massime n. 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie della Società (le "Azioni di Compendio") da assegnarsi all'Obbligazionista Convertibile a seguito della conversione delle Obbligazioni (l'"Aumento di Capitale POC"). L'Aumento di Capitale POC dovrà essere sottoscritto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028, salvo chiusura anticipata qualora la conversione e/o il rimborso delle Obbligazioni intervengano prima di tale data ultima. L'Aumento di Capitale POC sarà scindibile e pertanto il suo ammontare definitivo sarà quello effettivamente sottoscritto e integralmente versato alla data di chiusura o alla data eventualmente anticipata in cui la sottoscrizione e il versamento siano stati effettuati. Le Azioni di Compendio avranno	sensi dell'art. 2441, comma 5, codc. civc. per complessivi massimi nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), con emissione di massime n. 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie della Società (le "Azioni di Compendio") da assegnarsi all'Obbligazionista Convertibile a seguito della con-versione delle Obbligazioni (l'"Aumento di Capitale POC"). Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione, in adempimento alla delega ricevuta, ha deliberato di aumentare, a servizio della conversione, l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codc. civc. per complessivi massimi nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), con emissione di massime n. 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie della Società (le "Azioni di Compendio") da assegnarsi all'Obbligazionista Convertibile a seguito della conversione delle Obbligazioni (l'"Aumento di Capitale POC"). L'Aumento di Capitale POC dovrà essere sottoscritto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028, salvo chiusura anticipata qualora la conversione e/o il rimborso delle Obbligazioni intervengano prima di tale data ultima. L'Aumento di Capitale POC sarà scindibile e pertanto il suo ammontare definitivo sarà quello effettivamente sottoscritto e integralmente versato alla data di chiusura o alla data eventualmente anticipata in cui la sottoscrizione e il versamento siano stati effettuati. Le Azioni di Compendio avranno
---	--	---

godimento regolare e saranno azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.	aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione. 7.11. L'Assemblea degli azionisti in data [13] novembre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 15.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., entro il termine finale del 31 dicembre 2024.	godimento regolare e saranno azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione. 7.11. L'Assemblea degli azionisti in data [13] novembre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 15.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., entro il termine finale del 31 dicembre 2024.
ARTICOLO 8 - TRASFERIBILITA' 8.1. Le azioni possono appartenere sia a soggetti pubblici che a soggetti privati e sono liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto all'articolo successivo. 8.2. Salvo quanto previsto all'articolo successivo, l'alienazione delle partecipazioni di cui siano titolari pubbliche amministrazioni è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.	ARTICOLO 8 - AZIONI E TRASFERIBILITA' 8.1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente e conferiscono ai titolari eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. 8.2. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c. 8.3. La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità alla legge ed allo Statuto. 8.4. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente. 8.5. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo all'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale	ARTICOLO 8 - AZIONI E TRASFERIBILITA' 8.1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente e conferiscono ai titolari eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. 8.2. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c. 8.3. La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità alla legge ed allo Statuto. 8.4. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente. 8.5. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo all'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale

	di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). 8.6. L'alienazione delle partecipazioni di cui siano titolati pubbliche amministrazioni è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 8.7. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, possono essere sottoscritti accordi aventi natura parasociale.	di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). 8.6. L'alienazione delle partecipazioni di cui siano titolati pubbliche amministrazioni è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 8.7. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, possono essere sottoscritti accordi aventi natura parasociale.
ARTICOLO 9 - PRELAZIONE 9.1. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte a terzi per atto tra vivi le proprie azioni e/o diritti sulle azioni dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci con le modalità di seguito precisate: (a) il socio che intenda procedere al trasferimento come sopra indicato, ne darà avviso al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del potenziale acquirente, del prezzo e delle altre condizioni del trasferimento (di seguito la «Denuncia di trasferimento»); (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della Denuncia di trasferimento, offrirà agli altri soci, alle stesse condizioni, le azioni e/o i diritti oggetto della Denuncia di trasferimento, in proporzione al numero delle azioni da ciascun socio possedute alla data di ricevimento della Denuncia di trasferimento; (c) l'offerta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata indirizzata a ciascuno dei soci presso il domicilio risultante dal libro		

soci; qualora uno dei soci non eserciti la prelazione, ogni diritto afferente le azioni ed i diritti posti in vendita ad esso spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente, a favore di quei soci che avranno esercitato la prelazione e che non abbiano espressamente rinunciato al diritto di accrescimento all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante; (d) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dal socio nel termine, stabilito a pena di decadenza, di quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta di cui al precedente punto (c), a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; (e) il socio che esercita la prelazione dovrà, all'atto di esercizio della prelazione, indicare se intenda esercitare (sempre proporzionalmente) il proprio diritto anche relativamente alle azioni o diritti offerti agli altri soci e rispetto ai quali questi ultimi non esercitino il diritto di prelazione a loro spettante. Laddove il socio ometta di fornire tale indicazione nella comunicazione di esercizio della prelazione, si dovrà ritenere che egli abbia inteso esercitare il diritto di prelazione (sempre in proporzione alla partecipazione posseduta) anche rispetto alle azioni eventualmente lasciate libere dagli altri soci; (f) qualora nessuno dei soci eserciti la prelazione nei termini sopraindicati, ovvero la prelazione non sia complessivamente esercitata rispetto alla totalità delle azioni o diritti sulle azioni oggetto della Denuncia di trasferimento, il socio offerente		
--	--	--

sarà libero di trasferire al terzo le azioni o i diritti sulle azioni offerti in prelazione, alle condizioni indicate nella Denuncia di trasferimento, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto (c); (g) scaduto tale termine senza che il trasferimento sia stato perfezionato nelle forme di legge, il socio dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. 9.2. Le disposizioni che precedono si applicano anche ad ogni atto o negozio, di qualunque natura, anche a titolo gratuito, che comporti, direttamente o indirettamente, il trasferimento a terzi, sotto qualsiasi forma, della proprietà di azioni della Società o di diritti spettanti alle stesse, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, anche i trasferimenti di azioni a favore di società fiduciarie nonchè i trasferimenti di azioni intestate a società fiduciaria posti in essere dalla fiduciaria al fiduciante e dal fiduciante a favore di altro fiduciante, essendo inteso che ove non sia previsto un corrispettivo in denaro, il prezzo da indicare nell'offerta in prelazione dovrà essere preventivamente determinato da un esperto nella qualità di Arbitratore nominato da tutti i Soci all'unanimità ovvero in subordine dal Presidente del Tribunale di Bologna. 9.3. L'Arbitratore dovrà emettere la propria determinazione entro quarantacinque giorni dall'accettazione della sua nomina e dovrà fondare tale determinazione su una valutazione della situazione patrimoniale consolidata e della redditività consolidata della Società, da effettuarsi		
---	--	--

mediante equo apprezzamento, tenendo conto dei valori espressi per società comparabili nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni societarie, se rilevante ai fini della valutazione della specifica partecipazione offerta in prelazione. 9.4. L'Arbitro comunicerà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena essa sarà stata resa nota. 9.5. Le spese del l'Arbitro saranno sostenute in quote uguali tra il Socio offerente e il Socio o i Soci che abbiano esercitato la prelazione. 9.6. I Soci che hanno esercitato la prelazione ed utilizzato la procedura di determinazione del prezzo saranno tenuti ad acquistare le azioni offerte in prelazione entro trenta giorni di calendario successivi alla comunicazione dell'Arbitro. 9.7. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà ad annotare nel libro soci l'avvenuto trasferimento delle azioni ovvero la sottoscrizione di azioni conseguente l'esercizio dei diritti ad esse inerenti dopo aver riscontrato: (i) che è stata effettuata l'offerta in prelazione prevista sopra; (ii) che sono state rispettate le disposizioni di cui sopra anche tramite l'esame della conformità della offerta in prelazione alle risultanze degli atti di trasferimento. 9.8. In ogni caso, il trasferimento e/o la sottoscrizione delle azioni avranno effetto nei confronti della Società dal giorno dell'iscrizione al libro soci.	ARTICOLO 9 - IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI 9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle	ARTICOLO 9 - IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI 9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle
--	--	--

	norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-<i>duodecies</i>, D. Lgs. 58/1998 ("TUF"). 9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno il 1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ossia la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF) oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra Società e soci richiedenti.	norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-<i>duodecies</i>, D. Lgs. 58/1998 ("TUF"). 9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno il 1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ossia la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF) oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra Società e soci richiedenti.
--	---	---

ARTICOLO 10 - RECESSO 10.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi in cui tale diritto è previsto inderogabilmente dalla legge. 10.2 Per i termini e le modalità di esercizio, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione si applicano gli articoli 2437 bis e seguenti del codice civile.	ARTICOLO 10 - RECESSO 10.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi in cui tale diritto è previsto inderogabilmente dalla legge. 10.2 Per i termini e le modalità di esercizio, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione si applicano gli articoli 2437 bis e seguenti del codice civile.	ARTICOLO 10 - RECESSO 10.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi in cui tale diritto è previsto inderogabilmente dalla legge. 10.2 Per i termini e le modalità di esercizio, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione si applicano gli articoli 2437 bis e seguenti del codice civile.
ARTICOLO 11 - OBBLIGAZIONI 11.1 La Società con delibera assembleare straordinaria potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e con le modalità di legge.	ARTICOLO 11 - OBBLIGAZIONI 11.1. La Società con delibera assembleare straordinaria potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e con le modalità di legge.	ARTICOLO 11 - OBBLIGAZIONI 11.1. La Società con delibera assembleare straordinaria potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e con le modalità di legge.
CAPO III ORGANI SOCIALI	CAPO III COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA	CAPO III COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA
	ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI 12.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di	ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI 12.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di

	attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF. 12.2 Ai fini del presente articolo: (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili; (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni. 12.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società. 12.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata,	attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF. 12.2 Ai fini del presente articolo: (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili; (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni. 12.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società. 12.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata,
--	---	---

	senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. 12.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377, c.c. 12.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. ARTICOLO 13 - OPA ENDOSOCIETARIA 13.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento	senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione. 12.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377, c.c. 12.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. ARTICOLO 13 - OPA ENDOSOCIETARIA 13.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento
--	--	--

	Euronext Growth Milan, (“Disciplina Richiamata”). 13.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349, c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. 13.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 3 lettera (a), 3 lettera (b) del TUF – salvo quanto previsto dal successivo art. 13.4 – ovvero nel caso di superamento nell’ipotesi di cui all’art. 106, comma 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. 13.4 L’obbligo di offerta previsto dall’art. 106,	Euronext Growth Milan, (“Disciplina Richiamata”). 13.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349, c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. 13.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 3 lettera (a), 3 lettera (b) del TUF – salvo quanto previsto dal successivo art. 13.4 – ovvero nel caso di superamento nell’ipotesi di cui all’art. 106, comma 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. 13.4 L’obbligo di offerta previsto dall’art. 106,
--	---	---

	comma 3, lettera b), TUF non si applica sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società mantenga la qualifica di PMI (come di volta in volta definita dal TUF). 13.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. 13.6 La disciplina di cui alle norme TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.	comma 3, lettera b), TUF non si applica sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società mantenga la qualifica di PMI (come di volta in volta definita dal TUF). 13.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. 13.6 La disciplina di cui alle norme TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.
	<u>CAPO IV</u> <u>ORGANI SOCIALI</u>	<u>CAPO IV</u> <u>ORGANI SOCIALI</u>
ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI 12.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 12.2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro	ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI 14.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 14.2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio entro	ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI 14.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 14.2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. 12.3. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, nei casi di legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. 12.4. L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c. 12.5. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato per estratto su un quotidiano nazionale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero mediante avviso comunicato ai soci tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio, al numero o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro dei soci almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 12.6 L'avviso di convocazione assemblea comunicato ai soci dovrà essere corredato da una breve relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea.	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. 14.3. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, nei casi di legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. 14.4. L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c. 14.5. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o almeno su uno dei seguenti quotidiani Il Sole 24 Ore o La Repubblica o il Corriere della Sera o Milano Finanza o Italia Oggi, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della Società. 14.6. L'avviso di convocazione assemblea comunicato ai soci dovrà essere corredato da una breve relazione illustrativa sui punti all'ordine del	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. 14.3. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, nei casi di legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. 14.4. L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c. 14.5. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o almeno su uno dei seguenti quotidiani Il Sole 24 Ore o La Repubblica o il Corriere della Sera o Milano Finanza o Italia Oggi, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della Società. 14.6. L'avviso di convocazione assemblea comunicato ai soci dovrà essere corredato da una breve relazione illustrativa sui punti all'ordine del
---	---	---

12.7 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.	giorno dell'assemblea.	giorno dell'assemblea.
	14.7. Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi. 14.8. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.	14.7. Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi. 14.8. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

ARTICOLO - 13 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA	ARTICOLO 15 INTERVENTO IN ASSEMBLEA	ARTICOLO 15 INTERVENTO IN ASSEMBLEA
13.1. I soci che intendono partecipare all'assemblea devono, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, depositare presso la sede sociale i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni (o certificati) potranno essere ritirati solo dopo che l'assemblea abbia avuto luogo. 13.2. I titolari delle azioni aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta ai sensi di legge.	15.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. 15.2. I titolari delle azioni aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta ai sensi di legge. 15.3. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	15.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. 15.2. I titolari delle azioni aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta ai sensi di legge. 15.3. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
	ARTICOLO 16 - INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE 16.1. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche tramite partecipazione in audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:	ARTICOLO 16 - INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE 16.1. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche tramite partecipazione in audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

	- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari. 16.2. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari. 16.2. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
ARTICOLO 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 14.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento, dal VicePresidente, se nominato, o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età. 14.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e la modalità delle votazioni e proclamarne l'esito. 14.3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio. La	ARTICOLO 17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento, dal VicePresidente, se nominato, o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età. 17.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e la modalità delle votazioni e proclamarne l'esito. 17.3 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio. La	ARTICOLO 17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento, dal VicePresidente, se nominato, o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età. 17.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e la modalità delle votazioni e proclamarne l'esito. 17.3 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio. La

nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. 14.4. Le delibere dell'Assemblea devono constare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.	nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. 17.4. Le delibere dell'Assemblea devono constare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.	nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio. 17.4. Le delibere dell'Assemblea devono constare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.
ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA 15.1. Le deliberazioni della Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 2368 del Codice Civile. 15.2. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio; b) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso; c) determina i compensi dei Consiglieri, anche ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., per quelli rivestiti di particolari cariche; d) nomina l'organo di controllo e determina i relativi compensi; e) nomina la società di revisione legale di cui all'art. 2409 bis c.c.; f) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci. 15.3 L'assemblea ordinaria autorizza, inoltre, con una maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale, sia in prima che in seconda convocazione, il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti: a) il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della Società; b) la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche.	ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA 18.1. Le deliberazioni della Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 2368 del Codice Civile. 18.2. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio; b) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso; c) determina i compensi dei Consiglieri, anche ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., per quelli rivestiti di particolari cariche; d) nomina l'organo di controllo e determina i relativi compensi; e) nomina la società di revisione legale di cui all'art. 2409 bis c.c.; f) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci. 18.3. L'assemblea ordinaria autorizza, inoltre, con una maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale, sia in prima che in seconda convocazione, il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti: a) il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della Società; b) la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche; c) la cessione (anche tramite conferimento) o	ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA 18.1. Le deliberazioni della Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 2368 del Codice Civile. 18.2. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio; b) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso; c) determina i compensi dei Consiglieri, anche ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., per quelli rivestiti di particolari cariche; d) nomina l'organo di controllo e determina i relativi compensi; e) nomina la società di revisione legale di cui all'art. 2409 bis c.c.; f) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci. 18.3. L'assemblea ordinaria autorizza, inoltre, con una maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale, sia in prima che in seconda convocazione, il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti: a) il mutamento di destinazione del patrimonio immobiliare della Società; b) la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche; c) la cessione (anche tramite conferimento) o

l'affitto di rami d'azienda inerenti le attività fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad euro 5.000.000, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad Euro 5.000.000, che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi; d) il trasferimento a qualunque titolo, in tutto o in parte, della proprietà del complesso immobiliare avente destinazione fieristica costituente il quartiere fieristico di Bologna (si precisa che non occorre alcuna preventiva autorizzazione assembleare in relazione al trasferimento e/o alla costituzione di diritti reali di godimento e/o di garanzia sul suddetto complesso immobiliare). 18.4. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale previsione non si applica in caso di revoca	l'affitto di rami d'azienda inerenti le attività fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad euro 5.000.000, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad Euro 5.000.000, che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi; d) il trasferimento a qualunque titolo, in tutto o in parte, della proprietà del complesso immobiliare avente destinazione fieristica costituente il quartiere fieristico di Bologna (si precisa che non occorre alcuna preventiva autorizzazione assembleare in relazione al trasferimento e/o alla costituzione di diritti reali di godimento e/o di garanzia sul suddetto complesso immobiliare). 18.4. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tale previsione non si applica in caso di revoca
---	---

	dalla negoziazione su EGM per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato italiano; iii) richiesta di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.5. 18.5. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari su Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque deliberazione della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente articolo 18.5.	dalla negoziazione su EGM per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato italiano; iii) richiesta di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.5. 18.5. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari su Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque deliberazione della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente articolo 18.5.
ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 16.1. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto previsto dal successivo comma.	ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 19.1. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto previsto dal successivo comma.	ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 19.1. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto previsto dal successivo comma.

16.2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi (2/3) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni relative a: (a) la modificazione dell'oggetto sociale e delle finalità della Società; (b) la modifica del presente articolo e del successivo articolo 22.	19.2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni relative a: (a) la modificazione dell'oggetto sociale e delle finalità della Società; (b) la modifica del presente articolo e del successivo articolo 24.	19.2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni relative a: (a) la modificazione dell'oggetto sociale e delle finalità della Società; (b) la modifica del presente articolo e del successivo articolo 24.
ARTICOLO 17 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI 17.1 L'azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera oggetto di impugnativa quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinqueper cento) del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla delibera oggetto di impugnativa.		
ARTICOLO 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 18.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti. 18.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e rappresenta la Società.	ARTICOLO 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti. 20.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e rappresenta la Società. Sino alla nomina del Presidente le riunioni sono presiedute dall'amministratore designato di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza semplice.	ARTICOLO 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti. 20.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e rappresenta la Società. Sino alla nomina del Presidente le riunioni sono presiedute dall'amministratore designato di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza semplice.
ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE	ARTICOLO 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE	ARTICOLO 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE

19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) a undici (11) membri.	21.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette (7) a undici (11) membri. 21.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.	21.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette (7) a undici (11) membri. 21.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
19.2 Gli amministratori, salvo che l'assemblea determini una durata inferiore restano in carica per un periodo non superiore a tre sono rieleggibili, possono essere non soci e ad essi spetta l'emolumento stabilito dalla Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	21.3. Gli amministratori, salvo che l'assemblea determini una durata inferiore, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili, possono essere non soci e ad essi spetta l'emolumento stabilito dalla Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	21.3. Gli amministratori, salvo che l'assemblea determini una durata inferiore, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili, possono essere non soci e ad essi spetta l'emolumento stabilito dalla Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
19.3 Salvo diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci,	21.4. Salvo diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, che da soli o insieme ad altri azionisti siano titolari di azioni della Società, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà	21.4. Salvo diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, che da soli o insieme ad altri azionisti siano titolari di azioni della Società, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà

nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggersi. Ciascun socio potrà presentare una sola lista.	essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. 21.5. Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggersi. Ciascun socio potrà presentare una sola lista. 21.6. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e della normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. 21.7. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati da parte dell'azionista che presenta la lista, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il <i>curriculum vitae</i> dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché	essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. 21.5. Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggersi. Ciascun socio potrà presentare una sola lista. 21.6. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e della normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. 21.7. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati da parte dell'azionista che presenta la lista, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il <i>curriculum vitae</i> dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché
---	---	---

	la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; f) ove richiesto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della società. 21.8. Ciascuna lista con un numero di candidati superiore a 3 deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. 21.9. I voti dei soci dovranno essere attribuiti alle liste; ciascun socio non potrà votare per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di	la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; f) ove richiesto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della società. 21.8. Ciascuna lista con un numero di candidati superiore a 3 deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. 21.9. I voti dei soci dovranno essere attribuiti alle liste; ciascun socio non potrà votare per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di
I voti dei soci dovranno essere attribuiti alle liste; ciascun socio non potrà votare per più di una lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto.		

Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più <i>anziano d'età</i>.	consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più <i>anziano d'età</i>. Resta fermo che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato presentato al primo posto della lista ("Lista di Minoranza") che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ("Lista di Maggioranza"). Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto: (i) non risulterà eletto il candidato che, nella Lista di Maggioranza, abbia ottenuto il quoziente più basso nell'unica graduatoria decrescente di cui alla precedente lettera (c); (ii) risulterà eletto il candidato presentato al primo posto nella Lista di Minoranza. 21.10. Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 21.9, non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, sarà nominato amministratore indipendente in sostituzione del candidato che abbia ottenuto il quoziente più basso della Lista di Maggioranza il primo candidato indipendente non eletto elencato nella	consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più <i>anziano d'età</i>. Resta fermo che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato presentato al primo posto della lista ("Lista di Minoranza") che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ("Lista di Maggioranza"). Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto: (i) non risulterà eletto il candidato che, nella Lista di Maggioranza, abbia ottenuto il quoziente più basso nell'unica graduatoria decrescente di cui alla precedente lettera (c); (ii) risulterà eletto il candidato presentato al primo posto nella Lista di Minoranza. 21.10. Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 21.9, non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, sarà nominato amministratore indipendente in sostituzione del candidato che abbia ottenuto il quoziente più basso della Lista di Maggioranza il primo candidato indipendente non eletto elencato nella
---	---	---

19.4 Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio.	medesima lista. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. 21.11. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) con arrotondamento all'unità più prossima, dei componenti del Consiglio. Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 21.9, non sia rispettato il riparto della quota di genere previsto dal presente articolo, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina del presente articolo inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. 21.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. 21.13. Per la nomina di quegli amministratori che	medesima lista. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. 21.11. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) con arrotondamento all'unità più prossima, dei componenti del Consiglio. Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 21.9, non sia rispettato il riparto della quota di genere previsto dal presente articolo, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina del presente articolo inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. 21.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. 21.13. Per la nomina di quegli amministratori che
---	---	---

19.5 In caso di cessazione di un consigliere, alla sua sostituzione si provvederà mediante cooptazione. 19.6 Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà senza indugio essere convocata l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti. 19.7. L'assemblea, in sede di nomina degli amministratori, od anche con delibera separata, potrà nominare un Osservatore all'interno del Consiglio di Amministrazione, su richiesta e su indicazione specifica degli obbligazionisti titolari di obbligazioni convertibili; la richiesta sarà presentata dal Rappresentante Comune degli obbligazionisti, e l'assemblea, procederà a fronte della dichiarazione dell'Osservatore proposto di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, quali previste dalla legge per i componenti del Consiglio di	per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda nel numero dei consiglieri definito dall'assemblea, ai sensi del presente statuto. 21.14. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. 21.15. In caso di cessazione di un consigliere, alla sua sostituzione si provvederà mediante cooptazione. 21.16. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui in Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito. 21.17. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà senza indugio essere convocata l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.	per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda nel numero dei consiglieri definito dall'assemblea, ai sensi del presente statuto. 21.14. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. 21.15. In caso di cessazione di un consigliere, alla sua sostituzione si provvederà mediante cooptazione. 21.16. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui in Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito. 21.17. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà senza indugio essere convocata l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti. 21.18. L'assemblea, in sede di nomina degli amministratori, od anche con delibera separata, potrà nominare un Osservatore all'interno del Consiglio di Amministrazione, su richiesta e su indicazione specifica degli obbligazionisti titolari di obbligazioni convertibili; la richiesta sarà presentata dal Rappresentante Comune degli obbligazionisti, e l'assemblea, procederà a fronte
---	--	---

Amministrazione e, comunque, in condizioni di conflitto di interessi. All'Osservatore così nominato è riconosciuto il diritto di ricevere lo stesso set di informazioni fornite agli, o in possesso degli, amministratori in vista o nel contesto di una riunione del Consiglio di Amministrazione, e avrà inoltre diritto ad essere invitato alle riunioni mediante il medesimo avviso di convocazione spedito agli amministratori. In caso di riunione del Consiglio di Amministrazione in c.d. “forma totalitaria”, è fatto impegno per gli amministratori di fare tutto quanto possibile affinché l'Osservatore possa partecipare (eventualmente da remoto) alla riunione e, in ogni caso, tenerlo esattamente allineato sugli esiti. L'Osservatore potrà richiedere la documentazione resa disponibile ai consiglieri ai fini delle riunioni del consiglio di amministrazione, potrà fare domande, prendere parte alle discussioni sui punti posti all'ordine del giorno, e potrà far trascrivere dichiarazioni sul verbale; l'Osservatore non avrà diritto di voto. 19.8. E' attribuito agli Obbligazionisti titolari di obbligazioni convertibili in azioni, fino a quando la conversione non si verifichi per qualsiasi motivo, di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione (ai sensi del combinato degli articoli 2411 - comma 3, 2436 - comma 6, 2351 - comma 5 – c.c.). Il Consigliere di nomina degli Obbligazionisti non potrà essere nominato nè Presidente nè Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Esercitata la conversione delle obbligazioni in		della dichiarazione dell'Osservatore proposto di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, quali previste dalla legge per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, in condizioni di conflitto di interessi. All'Osservatore così nominato è riconosciuto il diritto di ricevere lo stesso set di informazioni fornite agli, o in possesso degli, amministratori in vista o nel contesto di una riunione del Consiglio di Amministrazione, e avrà inoltre diritto ad essere invitato alle riunioni mediante il medesimo avviso di convocazione spedito agli amministratori. In caso di riunione del Consiglio di Amministrazione in c.d. “forma totalitaria”, è fatto impegno per gli amministratori di fare tutto quanto possibile affinché l'Osservatore possa partecipare (eventualmente da remoto) alla riunione e, in ogni caso, tenerlo esattamente allineato sugli esiti. L'Osservatore potrà richiedere la documentazione resa disponibile ai consiglieri ai fini delle riunioni del consiglio di amministrazione, potrà fare domande, prendere parte alle discussioni sui punti posti all'ordine del giorno, e potrà far trascrivere dichiarazioni sul verbale; l'Osservatore non avrà diritto di voto. 21.19. E' attribuito agli Obbligazionisti titolari di obbligazioni convertibili in azioni, fino a quando la conversione non si verifichi per qualsiasi motivo, di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione (ai sensi del combinato degli articoli 2411 - comma 3, 2436 - comma 6, 2351 - comma 5 – c.c.). Il Consigliere di nomina degli Obbligazionisti non
--	--	---

azioni ordinarie, riprende vigore la disciplina ordinaria.		potrà essere nominato nè Presidente nè Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Esercitata la conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie, riprende vigore la disciplina ordinaria.
ARTICOLO 20 – VICEPRESIDENTE 20.1. Il Consiglio di può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.	ARTICOLO 22 - VICEPRESIDENTE 22.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.	ARTICOLO 22 - VICEPRESIDENTE 22.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.
ARTICOLO 21 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purché in Italia, a seguito di convocazione inviata a firma del Presidente, in caso di sua impossibilità, del Vicepresidente, se nominato o del consigliere più anziano di età. In caso di particolare urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza, o in caso di particolare urgenza almeno 48 ore prima. 21.2 La riunione del Consiglio di Amministrazione sarà valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi. 21.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà	ARTICOLO 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purché in Italia, a seguito di convocazione inviata a firma del Presidente, in caso di sua impossibilità del Vicepresidente, se nominato, o del consigliere più anziano di età. In caso di particolare urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o in caso di particolare urgenza almeno 24 ore prima. 23.2. La riunione del Consiglio di Amministrazione sarà valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi. 23.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà	ARTICOLO 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purché in Italia, a seguito di convocazione inviata a firma del Presidente, in caso di sua impossibilità del Vicepresidente, se nominato, o del consigliere più anziano di età. In caso di particolare urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o in caso di particolare urgenza almeno 24 ore prima. 23.2. La riunione del Consiglio di Amministrazione sarà valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi. 23.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà

nominare un Segretario, anche diverso dai componenti del Consiglio, al quale sarà affidata la redazione del processo verbale delle riunioni. 21.4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, esprimendo il proprio voto; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi pure il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro. 21.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.	nominare un Segretario, anche diverso dai componenti del Consiglio, al quale sarà affidata la redazione del processo verbale delle riunioni. 23.4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, esprimendo il proprio voto; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario. 23.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.	nominare un Segretario, anche diverso dai componenti del Consiglio, al quale sarà affidata la redazione del processo verbale delle riunioni. 23.4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, esprimendo il proprio voto; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario. 23.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.
ARTICOLO 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 18.1. 22.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il compimento dei seguenti atti: (a) la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di	ARTICOLO 24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 20.1. 24.2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il compimento dei seguenti atti: (a) la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di	ARTICOLO 24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 20.1. 24.2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il compimento dei seguenti atti: (a) la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di

manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari.	manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari. 24.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti le proposte da sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci concernenti la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad euro 5.000.000 che si svolgono nelle sedi di proprietà ad altre sedi.	manifestazioni fieristiche o attività ad esse connesse o complementari. 24.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti le proposte da sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci concernenti la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche che generano un fatturato a livello consolidato superiore ad euro 5.000.000 che si svolgono nelle sedi di proprietà ad altre sedi.
22.3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.	24.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.	24.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
22.4. Il Consiglio di Amministrazione, oltre a deliberare sulle materie ad esso riservate dalla legge ai sensi dell'art.2381 comma quarto c.c., e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del presente statuto, non potrà delegare ad alcun amministratore il potere di compiere i seguenti atti:	24.5. Il Consiglio di Amministrazione, oltre a deliberare sulle materie ad esso riservate dalla legge ai sensi dell'art. 2381 comma quarto c.c., e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente statuto, non potrà delegare ad alcun amministratore il potere di compiere i seguenti atti:	24.5. Il Consiglio di Amministrazione, oltre a deliberare sulle materie ad esso riservate dalla legge ai sensi dell'art. 2381 comma quarto c.c., e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente statuto, non potrà delegare ad alcun amministratore il potere di compiere i seguenti atti:
(i) approvazione e modifica del budget annuale e del piano industriale;	(i) approvazione e modifica del budget annuale e del piano industriale;	(i) approvazione e modifica del budget annuale e del piano industriale;
(ii) qualsivoglia spesa – anche legata a contratti ed operazioni di qualsivoglia natura – di importo superiore a Euro 3.000.000,00=(tremilioni/00);	(ii) qualsivoglia spesa – anche legata a contratti ed operazioni di qualsivoglia natura – di importo superiore a Euro 3.000.000,00=(tremilioni/00);	(ii) qualsivoglia spesa – anche legata a contratti ed operazioni di qualsivoglia natura – di importo superiore a Euro 3.000.000,00=(tremilioni/00);
(iii) costituzione di garanzie reali, quali pegno ed ipoteca, e rilascio di fideiussioni di importo superiore a Euro 500.000,00=(cinquecentomila/00);	(iii) costituzione di garanzie reali, quali pegno ed ipoteca, e rilascio di fideiussioni di importo superiore a Euro 500.000,00=(cinquecentomila/00);	(iii) costituzione di garanzie reali, quali pegno ed ipoteca, e rilascio di fideiussioni di importo superiore a Euro 500.000,00=(cinquecentomila/00);
(iv) spostamento della sede di svolgimento di iniziative fieristiche;	(iv) spostamento della sede di svolgimento di iniziative fieristiche;	(iv) spostamento della sede di svolgimento di iniziative fieristiche;
(v) costituzione di società, acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie;	(v) costituzione di società, acquisizione e/o	(v) costituzione di società, acquisizione e/o
(vi) cessione dei marchi;		

(vii) affitto e/o cessione di rami aziendali. 22.5. Gli eventuali delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 quinto comma c.c., con cadenza almeno trimestrale.	dismissione di partecipazioni societarie; (vi) cessione dei marchi; (vii) affitto e/o cessione di rami aziendali. 24.6. Gli eventuali delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 quinto comma c.c., con cadenza almeno trimestrale.	dismissione di partecipazioni societarie; (vi) cessione dei marchi; (vii) affitto e/o cessione di rami aziendali. 24.6. Gli eventuali delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 quinto comma c.c., con cadenza almeno trimestrale.
ARTICOLO 23 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea nonché gli atti che il presente Statuto sottopone alla previa autorizzazione assembleare. Esso potrà, tra l'altro: a) provvedere all'istituzione ovvero alla soppressione di sedi secondarie; b) provvedere all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; c) provvedere all'attribuzione della rappresentanza della società in capo al Direttore Generale eventualmente nominato.	ARTICOLO 25 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea nonché gli atti che il presente Statuto sottopone alla previa autorizzazione assembleare. Esso potrà, tra l'altro: a) provvedere all'istituzione ovvero alla soppressione di sedi secondarie; b) provvedere all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; c) provvedere all'attribuzione della rappresentanza della società in capo al Direttore Generale eventualmente nominato.; d) assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c.; e) adeguare lo statuto a disposizioni normative.	ARTICOLO 25 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea nonché gli atti che il presente Statuto sottopone alla previa autorizzazione assembleare. Esso potrà, tra l'altro: a) provvedere all'istituzione ovvero alla soppressione di sedi secondarie; b) provvedere all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; c) provvedere all'attribuzione della rappresentanza della società in capo al Direttore Generale eventualmente nominato.; d) assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c.; e) adeguare lo statuto a disposizioni normative.
23.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà	25.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà	25.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà

nominare al suo interno un Amministratore Delegato, determinandone i poteri, nei limiti di cui al precedente articolo 22 e la remunerazione, nei limiti delle decisioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. c), nonché nominare un Direttore Generale, direttori, institori, procuratori <i>ad negotia</i> e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.	nominare al suo interno un Amministratore Delegato, determinandone i poteri, nei limiti di cui al precedente articolo 24 e la remunerazione, nei limiti delle decisioni di cui all'art. 18, comma 2, lett. c), nonché nominare un Direttore Generale, direttori, institori, procuratori <i>ad negotia</i> e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.	nominare al suo interno un Amministratore Delegato, determinandone i poteri, nei limiti di cui al precedente articolo 24 e la remunerazione, nei limiti delle decisioni di cui all'art. 18, comma 2, lett. c), nonché nominare un Direttore Generale, direttori, institori, procuratori <i>ad negotia</i> e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.
ARTICOLO 24 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' 24.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, e, se nominati, all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, nell'ambito della delega o poteri loro conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società per l'esecuzione, con firma libera, di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto diversamente – oltre alla rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, nonché di nominare all'uopo avvocati, periti e procuratori. 24.2. Al Vicepresidente, qualora nominato, compete il potere di firma e di rappresentanza sociale attribuito al Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, impedimento per cui prova di fronte a terzi sarà sufficiente la firma del Vicepresidente stesso. 24.3. La rappresentanza della Società spetta, inoltre, a quelle persone, anche estranee al Consiglio di Amministrazione, da questo di volta in volta designate nell'ambito e per l'esercizio dei	ARTICOLO 26 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' 26.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, e, se nominati, all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, nell'ambito della delega o poteri loro conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società per l'esecuzione, con firma libera, di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto diversamente – oltre alla rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, nonché di nominare all'uopo avvocati, periti e procuratori. 26.2. Al Vicepresidente, qualora nominato, compete il potere di firma e di rappresentanza sociale attribuito al Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, impedimento per cui la prova di fronte ai terzi sarà sufficiente la firma del Vicepresidente stesso. 26.3. La rappresentanza della Società spetta, inoltre, a quelle persone, anche estranee al Consiglio di Amministrazione, da questo di volta in volta designate nell'ambito e per l'esercizio dei	ARTICOLO 26 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' 26.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, e, se nominati, all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, nell'ambito della delega o poteri loro conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società per l'esecuzione, con firma libera, di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto diversamente – oltre alla rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, nonché di nominare all'uopo avvocati, periti e procuratori. 26.2. Al Vicepresidente, qualora nominato, compete il potere di firma e di rappresentanza sociale attribuito al Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, impedimento per cui la prova di fronte ai terzi sarà sufficiente la firma del Vicepresidente stesso. 26.3. La rappresentanza della Società spetta, inoltre, a quelle persone, anche estranee al Consiglio di Amministrazione, da questo di volta in volta designate nell'ambito e per l'esercizio dei

poteri attribuiti.	poteri attribuiti.	poteri attribuiti.
ARTICOLO 25 - COLLEGIO SINDACALE 25.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso, il Ministero Economia e Finanze.	ARTICOLO 27 - COLLEGIO SINDACALE 27.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero Economia e Finanze. 27.2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto. 27.3. Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.	ARTICOLO 27 - COLLEGIO SINDACALE 27.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero Economia e Finanze. 27.2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto. 27.3. Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.
25.2 L'Assemblea nominerà i membri effettivi del		

Collegio ed i membri supplenti, determinando gli emolumenti spettanti all'intero Collegio. In ogni caso sia il Presidente che i membri, effettivi e supplenti, dovranno rispondere ai requisiti previsti all'art.2399 c.c. Salvo diversa e unanime deliberazione dell'Assemblea il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, verrà nominato dall'Assemblea dei soci sulla base di liste presentate dai Soci. In tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed ogni candidato, a pena di ineleggibilità, potrà presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi: le informazioni relative all'identità dei soci che	27.4. L'Assemblea nominerà i membri effettivi del Collegio ed i membri supplenti, determinandone gli emolumenti spettanti all'intero Collegio. In ogni caso sia il Presidente che i membri, effettivi e supplenti, dovranno rispondere ai requisiti previsti all'art. 2399 c.c. 27.5. Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, verrà nominato dall'Assemblea dei soci sulla base di liste presentate dai Soci. 27.6. In tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed ogni candidato, a pena di ineleggibilità, potrà presentarsi in una sola lista. 27.7. Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. 27.8. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e della normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. 27.9. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi:	27.4. L'Assemblea nominerà i membri effettivi del Collegio ed i membri supplenti, determinandone gli emolumenti spettanti all'intero Collegio. In ogni caso sia il Presidente che i membri, effettivi e supplenti, dovranno rispondere ai requisiti previsti all'art. 2399 c.c. 27.5. Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, verrà nominato dall'Assemblea dei soci sulla base di liste presentate dai Soci. 27.6. In tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed ogni candidato, a pena di ineleggibilità, potrà presentarsi in una sola lista. 27.7. Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. 27.8. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e della normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. 27.9. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi:
--	--	--

hanno presentato la lista;	(i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni al momento del deposito della lista stessa;	(i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni al momento del deposito della lista stessa;
(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per le rispettive cariche;	(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per le rispettive cariche;	(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per le rispettive cariche;
(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.	(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.	(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.	27.10. La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.	27.10. La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che risulta seconda per il numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni di lista.	27.11. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi, di cui il primo indicato in ordine progressivo avrà la carica di Presidente, ed un sindaco supplente. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che risulta seconda per il numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni di lista.	27.11. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi, di cui il primo indicato in ordine progressivo avrà la carica di Presidente, ed un sindaco supplente. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che risulta seconda per il numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni di lista.
Le statuizioni in materia di elezioni dei sindaci di cui sopra non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio	27.12. Le statuizioni in materia di elezioni dei sindaci di cui sopra non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o	27.12. Le statuizioni in materia di elezioni dei sindaci di cui sopra non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o

Sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) dei componenti del Collegio.	supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa. 27.13. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco. 27.14. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3), con arrotondamento all'unità più prossima dei componenti del Collegio. Qualora con le modalità sopra indicate all'art. 27.11. non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi di cui al presente articolo, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina del presente articolo inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.	supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa. 27.13. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco. 27.14. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3), con arrotondamento all'unità più prossima dei componenti del Collegio. Qualora con le modalità sopra indicate all'art. 27.11. non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi di cui al presente articolo, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina del presente articolo inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
ARTICOLO 26 - REVISIONE LEGALE 26.1. La revisione legale dei conti è affidata ad	ARTICOLO 28 - REVISIONE LEGALE 28.1. La revisione legale dei conti è affidata ad	ARTICOLO 28 - REVISIONE LEGALE 28.1. La revisione legale dei conti è affidata ad

una società di revisione legale esterna, iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. La società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se gli stessi sono conformi alle norme che li disciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. 26.2. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale. 26.3. L'assemblea, nel nominare la società di revisione incaricata, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.	una società di revisione legale esterna, iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. La società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se gli stessi sono conformi alle norme che li disciplinano; - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. 28.2. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale. 28.3. L'assemblea, nel nominare la società di revisione incaricata, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.	una società di revisione legale esterna, iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. La società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se gli stessi sono conformi alle norme che li disciplinano; - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. 28.2. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale. 28.3. L'assemblea, nel nominare la società di revisione incaricata, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
CAPO IV BILANCI ED UTILI	CAPO V BILANCIO ED UTILI	CAPO V BILANCIO ED UTILI
ARTICOLO 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	ARTICOLO 29 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	ARTICOLO 29 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.	29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.	29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
ARTICOLO 28 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI 28.1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue: (i) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, (ii) il residuo è diviso tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria.	ARTICOLO 30 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI 30.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue: (i) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, (ii) il residuo è diviso tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria.	ARTICOLO 30 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI 30.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue: (i) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, (ii) il residuo è diviso tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria.
CAPO V SCIOGLIMENTO	CAPO VI SCIOGLIMENTO	CAPO VI SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 29 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' 29.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando: - il numero di liquidatori - in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento applicando quelle di cui sopra relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili; - a quali fra i liquidatori spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo	ARTICOLO 31 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' 31.1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando: - il numero di liquidatori; - in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento applicando quelle di cui sopra relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili; - a quali fra i liquidatori spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo	ARTICOLO 31 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' 31.1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando: - il numero di liquidatori; - in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento applicando quelle di cui sopra relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili; - a quali fra i liquidatori spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo

liquidativo, nel rispetto degli articoli 2487 e seguenti c.c.	liquidativo, nel rispetto degli articoli 2487 e seguenti c.c.	liquidativo, nel rispetto degli articoli 2487 e seguenti c.c.
CAPO V DISPOSIZIONI VARIE	CAPO VII DISPOSIZIONI VARIE	CAPO VII DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE 30.1 Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente statuto, o connessa allo stesso, è esclusivamente competente il Tribunale di Bologna.	ARTICOLO 32 - FORO COMPETENTE 32.1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente statuto, o connessa allo stesso, è esclusivamente competente il Tribunale di Bologna.	ARTICOLO 32 - FORO COMPETENTE 32.1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente statuto, o connessa allo stesso, è esclusivamente competente il Tribunale di Bologna.
ARTICOLO 31 – RINVIO 31.1. Per tutto quanto qui non disciplinato, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.	ARTICOLO 33 - RINVIO 33.1. Per tutto quanto qui non disciplinato, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.	ARTICOLO 33 - RINVIO 33.1. Per tutto quanto qui non disciplinato, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE U.O SOCIETA'

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio metropolitano N. 5886/2023

OGGETTO: *APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMMISSIONE DELLE AZIONE DELLA SOCIETA' BOLOGNA FIERE SPA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILANO, SEGMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A, DELEGA AL C.D.A PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI*

Il Dirigente/Funziionario delegato del Settore U.O SOCIETA', esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di cui sopra, **in ordine alla regolarità tecnica**.

Bologna, 31/10/2023

IL RESPONSABILE
Dott. AGRIESTI CARMELINA¹

¹ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI
METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

U.O SOCIETA'

Repertorio Deliberazione del Consiglio metropolitano - Proposta n. 5886/2023

OGGETTO: *APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMMISSIONE DELLE AZIONE DELLA SOCIETA' BOLOGNA FIERE SPA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILANO, SEGMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A, DELEGA AL C.D.A PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI*

Ai sensi dell'art. 40 ter comma 3 del *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, si esprime il VISTO richiesto in merito alla proposta di atto indicata in oggetto.

Bologna, 31/10/2023

**Firmato digitalmente
MONARI FRANCESCA¹**

¹ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

**AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMMISSIONE DELLE AZIONE DELLA SOCIETA' BOLOGNA FIERE SPA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILANO, SEGMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A, DELEGA AL C.D.A PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

Il Dirigente/Funzionario delegato
BARBIERI ANNA

atto firmato digitalmente